



COMUNE DI SUSEGANA

Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "PUA N. 5 COLFOSCO"

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di agosto alle ore 18:00, in Susegana nella Residenza Municipale, per convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco dott.ssa Vincenza Scarpa e con la partecipazione del vice Segretario dott.ssa Marialuisa Perin.

Eseguito l'appello risultano presenti e assenti:

1	SCARPA VINCENZA	Sindaco	SI
2	PETTENO' ALESSANDRO	Assessore	SI
3	MONTESEL GIANNI	Assessore	SI
4	DE ZAN ACHILLE	Assessore	SI
5	FOLTRAN MATTEO	Assessore	SI
6	MARETTO ENRICO	Assessore	SI

PRESENTI 6 ASSENTI 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Relazione di Pubblicazione
(art. 124 D.Lgs.18.8.2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Messo comunale che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Li, **27 AGO. 2014**

Il Messo Comunale
F.to Ketty Sanson

Comunicazioni
(artt. 125 e 135 D.Lgs.18.8.2000 n.267)

AI CAPIGRUPPO

ALLA PREFETTURA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 15/02/2011 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 21/04/2011 è stato rispettivamente adottato ed approvato il Piano di lottizzazione denominato "P.U.A. N. 5 COLFOSCO" a seguito istanza presentata dai signori: Ceotto Renata, Ceotto Vittorio, Ceotto Erio, Ceotto Ruggero, Masutti Angela e Colfosco Sviluppo s.r.l.;
- che in data 26/05/2011 con rep. n. 2937 del segretario generale è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Susegana e la ditta lottizzante per l'attuazione del piano in argomento;
- che in data 07/10/2011 è stato rilasciato il permesso di costruire n. 2009/0004/PL per la realizzazione delle opere di urbanizzazione convenzionate ed in data 14/10/2011 sono stati avviati i lavori di urbanizzazione;

ricordato che la convenzione sottoscritta dagli aventi titolo prevede:

- 1) la realizzazione a cura della ditta lottizzante, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, delle opere di urbanizzazione primaria, come sopra elencate alla lett. A), per un importo complessivo di € 835.976,33 IVA esclusa;
- 2) la realizzazione a cura della ditta lottizzante, a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria, della Piazza e del verde di mitigazione nell'area identificata con Fb/F16, per un importo complessivo di € 53.359,51 IVA esclusa;
- 3) la realizzazione e successiva gestione dell'impianto di depurazione delle acque reflue domestiche a totale carico della ditta lottizzante e dei successivi aventi causa con l'esclusione allo scomputo degli oneri ;
- 4) la cessione gratuita dell'area per l'istruzione di 336 mq individuata nella tav. 04 "Planimetria generale usi dei suoli";
- 5) la cessione gratuita dell'area Fb/F16 attrezzata a Piazza, verde di mitigazione ed impianto di depurazione, individuata nella tav. 04 "Planimetria generale usi dei suoli";
- 6) la manutenzione gratuita e perpetua dell'area destinata a verde pubblico attrezzato di mq 10.563 anche dopo la cessione della stessa al Comune;

vista la richiesta di approvazione della variante al Piano di lottizzazione approvato e al permesso di costruire rilasciato n. 2009/0004/PL presentata in data 28/03/2014, in atti al n. 5599 del 28/03/2014, dai signori Ceotto Erio, Ceotto Ruggero, Masutti Angela, Colfosco Sviluppo s.r.l., formulata ai sensi dell'art. 20 comma 6 della L.R. n. 11/2004, in quanto rappresentanti più del 51% del valore catastale degli immobili ricompresi all'interno dell'ambito e del 75% delle aree inserite nell'ambito medesimo, composta dagli elaborati di seguito elencati a firma dell'arch. Renato Posocco, per quanto attiene il piano di lottizzazione e dall'Ing. Carlo Titton, per quanto attiene il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione:

- Norme per la mitigazione ambientale del P.U.A.;
- Norme per la mitigazione ambientale del P.U.A. comparativa;
- Norme tecniche di attuazione in variante;
- tav. V.06 Estratto di PRG;
- tav. V.07 Documentazione fotografica;
- tav. V.08 Planimetria generale;
- tav. V.09 Planimetria opere di urbanizzazione;
- tav. V.10 Planivolumetrico;
- tav. V.11 Planimetria di raffronto;
- tav. 08 c Planimetria piazza;
- tav. 09 a Planimetria fognatura meteorica;
- tav. 09 b1 Planimetria fognatura nera e particolari costruttivi;
- tav. 16 a Planimetria architettonica e delle opere a verde con particolari esecutivi;
- tav. 19 a.v. Relazione tecnico-illustrativa;
- tav. 20 Relazione di compatibilità idraulica; ;

considerato che con l'istanza di variante al Piano viene richiesta una modifica a sottoelencati temi costituenti il piano di lottizzazione, nel rispetto dei parametri di edificabilità previsti dal vigente PRG:

- a) norme tecniche di attuazione;
- b) prontuario di mitigazione ambientale;
- c) conformazione dei lotti;
- d) realizzazione di un sistema di trattamento individuale delle acque reflue domestiche all'interno dei singoli lotti sino al raggiungimento dei 45 abitanti equivalenti necessari per la messa in esercizio dell'impianto di depurazione della lottizzazione;
- e) opere di urbanizzazione;

verificato che sotto il profilo urbanistico la variante richiesta interviene, in particolar modo, sui lotti prospicienti l'area pubblica destinata a piazza, identificati nelle varie tavole progettuali con i numeri 1,2,3 e consistente nell'eliminazione di un lotto (n. 4), nella realizzazione di due edifici, anziché tre originariamente previsti, nei nuovi lotti 2, 3 e conseguente ridimensionamento del lotto 1;

che sia il ridimensionamento dei restanti lotti costituenti il Piano, valutabile in termini di superficie e di volume, sia le modifiche alle opere di urbanizzazione proposte, non costituiscono variante al PUA in quanto interventi consentiti dalla norma, fatta salva, per queste ultime, la verifica contabile in sede di collaudo;

considerato che la modifica normativa proposta (norme tecniche di attuazione e prontuario di mitigazione ambientale) si è resa necessaria al fine di chiarire maggiormente le tipologie edilizie possibili in detto ambito attuativo, oltreché una revisione sull'argomento "edilizia sostenibile" anche alla luce delle intervenute normative di settore;

ritenuto inoltre opportuno, in relazione alla particolare congiuntura economica in essere e alla conseguente stagnazione del mercato immobiliare, intervenire nella convenzione di lottizzazione rep. n. 2937, al fine di definire modalità provvisorie di gestione delle acque reflue domestiche relative ai singoli interventi edificatori, nell'attesa che il numero degli abitanti effettivamente insediati raggiunga il numero minimo indispensabile per il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione di cui all'art. 6 della predetta convenzione;

dato atto che sul piano in variante si sono pronunciati i seguenti organi consultivi e tecnici:

- 1) la Commissione Edilizia Comunale Ambiente-Paesaggio nella seduta del 24/03/2014 che ha espresso parere favorevole come di seguito riportato: "l'intervento in oggetto non altera lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dell'edificio e pertanto ai sensi dell'art. 149 lett. a) del D.Lgs. 42/2004 e s. m. e i. non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica";
- 2) la Commissione consiliare urbanistica da ultimo nella seduta del 01/04/2014 che ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: "sia verificata la funzionalità, in sede di rilascio delle agibilità relative ai singoli edifici, di tutte le opere di subirrigazione e di predisposizione dei by pass per il futuro allaccio alla rete di fognatura pubblica, fermo restando che le opere di urbanizzazione saranno soggette ad apposito collaudo funzionale in particolare anche per l'impianto di depurazione";

dato atto altresì che sul piano in variante si sono pronunciati i seguenti Enti:

- il Settore Igiene e Prevenzione dell'ULSS n. 7 di Pieve di Soligo ha espresso parere favorevole con prescrizioni con nota del 27/03/2014 prot. n. 300/SISIP, in atti al n. 5719 del 31/03/2014, come di seguito riportato: "1) Nelle opere in variante descritte nella nota del febbraio 2014, viene modificata anche la pavimentazione dei parcheggi, con sostituzione delle betonelle con grigliato erboso e cubetti speciali segnaposto. Il grigliato erboso rende più difficoltoso il percorso pedonale, è un grave ostacolo per i disabili in carrozzina e anche per i passeggini per i bambini e comporta rischi di cadute con fratture e distorsioni per le persone prive di handicap fisici, ma con diminuita efficienza fisica per ragioni d'età. E' necessario pertanto che i percorsi pedonali e anche quelli di accesso e uscita dagli stalli delle autovetture, (non solo per i parcheggi per disabili) siano comunque realizzati con materiali privi di asperità o sconnessioni (ad esempio le betonelle), che consentano la fruibilità senza ostacoli e in sicurezza;

2) gli impianti di subirrigazione devono essere realizzati conformemente a quanto indicato nella Delibera del C. I. 4/2/1977";

- il Genio Civile sezione sismica e idraulica ha espresso parere favorevole con prescrizioni con nota del 30/05/2014 prot.n. 235490/70.07.14.00.00, in atti al n. 9947del 03/06/2014, come di seguito riportato: *“le soluzioni progettuali esecutive, relative alle opere idrauliche compensative, dovranno comunque essere concordate con il Consorzio di Bonifica Piave, competente per sul territorio”*;

- Il Responsabile dell'Area III Lavori Pubblici del Comune di Susegana ha espresso parere favorevole con nota del 10/04/2014 come di seguito riportato: *“Vista l'integrazione del 01/04/2014 prot. 5854 si esprime parere favorevole”*;

visto lo schema di convenzione, che integra la precedente convenzione sottoscritta in data 26 maggio 2011, rep. com. n. 2937, allegato sub a) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale che prevede in particolare:

- 1) la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo i nuovi elaborati grafici più sopra elencati e secondo il progetto a suo tempo approvato e non modificato dalla variante in argomento;
- 2) la messa in esercizio dell'impianto di depurazione quale conseguenza inderogabile ed immediata del raggiungimento della soglia minima dei 45 abitanti equivalenti.

ritenuto di adottare la variante al Piano di Lottizzazione denominato “P.U.A. N. 5 COLFOSCO” in quanto conforme alle previsioni di P.R.G.;

dato atto che è stato pubblicato nel sito web comunale, alla sezione “Amministrazione trasparente” - Pianificazione e governo del territorio, lo schema della presente deliberazione;

visto l'art. 20 della L.R. n. 11/2004;

visto l'art. 11 della L.R. n. 61/1985;

visto l'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile dell'Area IV;

ad unanimità dei voti favorevoli validamente espressi

DELIBERA

1 - di adottare la variante al Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato “P.U.A. N. 5 COLFOSCO”, presentato dalla ditta Colfosco Sviluppo s.r.l. e dai signori Ceotto Erio, Ceotto Ruggero, Masutti Angela secondo gli elaborati citati in premessa, a firma dell'arch. Renato Posocco, per quanto attiene il piano di lottizzazione e dall'Ing. Carlo Titton, per quanto attiene il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, che a questo atto non vengono allegati ma che si intendono qui per integralmente riportati;

2 – di approvare lo schema di convenzione integrativa che dovrà essere sottoscritta dai richiedenti;

3 – di dare atto che la Variante al Piano Lottizzazione di iniziativa privata denominato “P.U.A. N. 5 COLFOSCO” sarà notificata d'ufficio alle proprietà dissenzienti signori Ceotto Renata ed eredi di Ceotto Vittorio (Ceotto Marcella, Ceotto Giacomo, Ceotto Giancarla, Ceotto Federico) e depositato entro 5 (cinque) giorni, per 10 (dieci) giorni consecutivi, presso la segreteria del Comune a disposizione del pubblico e che dell'avvenuto deposito sarà data notizia così come disposto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 11/2004;

4 - di dare atto che nei successivi 20 (venti) giorni chiunque potrà presentare osservazioni sulla variante al piano adottata;

5 - di dare atto che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.

6 - di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Susegana, 11/08/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Eddy Dall'Anese



Il vice Segretario
F.to Marialuisa Perin

N. ____ di Repertorio Comunale

Repubblica Italiana

COMUNE DI SUSEGANA

Provincia di Treviso

**ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER ATTUAZIONE
DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE E SERVIZI
DENOMINATO “P.U.A. N. 5 COLFOSCO”**

L'anno duemilaquattordici (2014) il giorno ____ () del mese di _____, nella sede municipale di Susegana e più precisamente nell'Ufficio del Segretario Generale.

Avanti a me dott.ssa Ginetta Salvador, Segretario Generale di Susegana, autorizzata a rogare i contratti nei quali il Comune è parte, ha interesse o è destinatario, sono presenti i signori:

- Dall'Anese Eddy, nata a Conegliano (TV) il 11.9.1974 domiciliata per la carica presso la sede municipale di Susegana, la quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile dell'Area IV del **Comune di Susegana**, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune stesso (codice fiscale 82002750261), d'ora in poi chiamato “Comune”;

-Babolin Antonio, nato a Vicenza il 16.1.1963, residente a Pieve di Soligo in via Conte 27, il quale interviene nel presente atto nella sua veste di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Colfosco Sviluppo s.r.l., società unipersonale, con sede in Conegliano (Tv), viale Italia 202/e, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso 03752000269, proprietaria dei terreni così catastalmente individuati: Catasto terreni – Comune di Susegana – Foglio 20 mappali 199, 1068, 1070, 1142, nonché dei seguenti mappali originati in seguito a

frazionamento del 6.4.2011 n. 128676.1/2011 in atti dal 6.4.2011 (protocollo n. TV0128676) presentato il 5.4.2011: N.C.T. – Comune di Susegana – Foglio 20 mappali 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325; N.C.T. – Comune di Susegana – Foglio 20 mappali 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370 di complessivi 28.484 mq;

- Ceotto Erio, nato a Susegana il 20.8.1953, residente a Susegana in via Cadore 24, codice fiscale CTTREI53M20L014B;
- Ceotto Ruggero, nato a Susegana il 17.8.1959, residente a Susegana in via Barca II° 18, codice fiscale CTTRGR59M17L014L;
- Masutti Angela, nata Sernaglia della Battaglia il 16.2.1929, residente a Susegana in via Barca II 18 codice fiscale CTTRNT42D65L014X;

comproprietari dei terreni così catastalmente individuati: Catasto terreni – Comune di Susegana – Foglio 20 mappali 196, 592, nonché dei seguenti mappali originati in seguito a frazionamento del 6.4.2011 n. 128676.1/2011 in atti dal 6.4.2011 (protocollo n. TV0128676) presentato il 5.4.2011: N.C.T. – Comune di Susegana – Foglio 20 mappali 2326, 2329, 2331, 2332, 2333, 2336, 2337, 2354, 2357, 2358, 2359, 2361, 2362, 2363, 2371 di complessivi 13.100 mq;

- che detti comparenti rappresentano più del 51% del valore catastale degli immobili ricompresi all'interno dell'ambito e del 75% delle aree inserite nell'ambito medesimo;
- che nel prosieguo assumeranno la denominazione di “Ditta lottizzante”;

Detti comparenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario Generale rogante sono certa, premettono:

-
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 21/04/2011 è stato approvato il Piano di Lottizzazione residenziale e servizi denominato “P.U.A. N. 5 COLFOSCO”, presentato e sottoscritto da tutti gli aventi diritto;
 - che successivamente è stata sottoscritta, in data 26/05/2011 repertorio comunale n. 2937, la convenzione per l'attuazione del predetto Piano urbanistico;
 - che i lavori relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, autorizzati con permesso di costruire n. 2009/0004/PL del 7/10/2011, sono stati avviati in data 14/10/2011;
 - che la ditta, nella rappresentanza percentuale sopra indicata, ha presentato in data 28/03/2014, in atti al n. 5599 progetto di variante al PUA N. 5 COLFOSCO, per:
 - a) modificare le norme tecniche di attuazione;
 - b) modificare il prontuario di mitigazione ambientale;
 - c) modificare la conformazione dei lotti;
 - d) prevedere la realizzazione di un sistema di trattamento individuale delle acque reflue domestiche all'interno dei singoli lotti sino al raggiungimento dei 45 abitanti equivalenti necessari per la messa in esercizio dell'impianto di depurazione della lottizzazione;
 - che il Comune di Susegana con deliberazione di Giunta comunale n. in data ...3.2014 e n. in data ha, rispettivamente, adottato ed approvato la variante al Piano di lottizzazione in argomento secondo la procedura prevista dall'art. 20 della L.R. n. 11/2004;
 - che il Comune di Susegana ha notificato alle ditte dissenzienti Ceotto

Renata ed eredi di Ceotto Vittorio tutti gli atti assunti costituenti la variante al P.U.A. N. 5 COLFOSCO;

- che la documentazione progettuale di variante è costituita dai seguenti elaborati redatti dall'arch. Renato Posocco, per quanto attiene il piano di lottizzazione e dall'Ing. Carlo Titton per quanto attiene il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione:

- Norme per la mitigazione ambientale del P.U.A.;
 - Norme per la mitigazione ambientale del P.U.A. comparativa;
 - Norme tecniche di attuazione in variante;
 - - tav. V.06 Estratto di PRG;
 - - tav. V.07 Documentazione fotografica;
 - tav. V.08 Planimetria generale;
 - tav. V.09 Planimetria opere di urbanizzazione;
 - tav. V.10 Planivolumetrico;
 - tav. V.11 Planimetria di raffronto;
 - tav. 08 c Planimetria piazza;
 - tav. 09 a Planimetria fognatura meteorica;
 - tav. 09 b1 Planimetria fognatura nera e particolari costruttivi;
 - tav. 16 a Planimetria architettonica e delle opere a verde con particolari esecutivi;
 - tav. 19 a.v. Relazione tecnico-illustrativa;
 - tav. 20 Relazione di compatibilità idraulica;
- che in relazione alla particolare congiuntura economica in essere e alla conseguente stagnazione del mercato immobiliare, si rende necessario integrare la convenzione di lottizzazione rep. n. 2937 per definire modalità

provvisorie di gestione delle acque reflue domestiche relative ai singoli interventi edificatori, nell'attesa che il numero degli abitanti effettivamente insediati raggiunga il numero minimo indispensabile per il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione di cui all'art. 6 della predetta convenzione;

Tutto ciò premesso i componenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Modifica alla convenzione in essere

Le parti si danno atto e riconoscono che la presente convenzione integra la precedente sottoscritta in data 26 maggio 2011, rep. com. n. 2937 e che il Piano di lottizzazione denominato "P.U.A. N. 5 COLFOSCO", deve essere realizzato in conformità agli elaborati più sopra riportati e a quelli di progetto a suo tempo approvati e non modificati dalla variante in argomento (permesso di costruire n. 2009/0004/PL).

Art. 3 - Obblighi in merito alle modalità di gestione delle acque reflue domestiche.

In attesa della messa in esercizio dell'impianto di depurazione convenzionato ed approvato con permesso di costruire n. 2009/0004/PL, la Ditta Lottizzante, ovvero i singoli proprietari dei lotti, ma anche i loro successori o aventi causa, sono obbligati, in sede di edificazione dei singoli lotti, a:

a) realizzare un sistema di trattamento individuale delle acque reflue domestiche all'interno del lotto di proprietà in conformità al vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto e contestualmente a realizzare tutte le opere necessarie per il futuro by-pass alla fognatura pubblica delle acque

reflue provenienti dall'edificio. L'utilizzo del suddetto sistema individuale è subordinato all'acquisizione di tutti i titoli autorizzativi rilasciati dal Comune in fase di agibilità;

b) attivare, entro 30 giorni dalla comunicazione del Comune, il by-pass per lo scarico in fognatura pubblica delle acque reflue provenienti dall'edificio, previa dismissione degli impianti trattamento individuale (vasca imhoff e impianto di sub-irrigazione). Gli oneri derivanti dall'attività di allaccio e di dismissione sono a carico dei soggetti privati richiedenti.

Gli obblighi di cui al precedente punto a) decadono ad avvenuta attivazione dell'impianto di depurazione.

Fermi restando gli obblighi stabiliti agli articoli 13 e 18 della convenzione rep. n. 2937 del 26/5/2011, si precisa che la messa in esercizio dell'impianto di depurazione è conseguenza inderogabile ed immediata del raggiungimento della soglia minima dei 45 abitanti equivalenti. Detta condizione verrà accertata dal Comune sulla base delle singole autorizzazioni allo scarico rilasciate.

Le parti precisano che il presente articolo obbliga non solo gli attuali proprietari dei lotti, ma anche i loro successori o aventi causa e che dovrà essere espressamente richiamato nei relativi atti di trasferimento della proprietà.

Art. 4 – Regime fiscale

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, sono a carico della ditta lottizzante.

Ai fini fiscali si dichiara che le opere oggetto del presente accordo sono sottoposte al regime fiscale dell'IVA, per cui l'imposta di registro è dovuta

in misura fissa, ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Art. 5 – Rinuncia all’ipoteca legale

La Ditta lottizzante autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 28 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, con la piena rinuncia all’ipoteca legale eventualmente spettante, e con esonero del Conservatore dei Registri immobiliari da ogni qualsiasi responsabilità per le formalità che andrà ad eseguire.

Quest’atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia e da me letto ai componenti che lo approvano e lo firmano con me Segretario rogante, consta di otto fogli di cui si occupano sette facciate intere e fin qui dell’ottava.

IL COMUNE DI SUSEGANA

LA DITTA LOTTIZZANTE

Eddy DALL’ANESE

IL SEGRETARIO GENERALE

Ginetta SALVADOR

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Vincenza Scarpa

Il vice Segretario
F.to Marialuisa Perin

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio comunale, è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi del terzo comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 in data _____.

Il Segretario Generale
Ginetta Salvador

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Susegana, **27 AGO. 2014**



Il Responsabile Area I
Marialuisa Perin